



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 349 del 31 ottobre 2022

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

DE VITO – GHERA - AURIGEMMA

***INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ E AZIONI PER LA
PREVENZIONE DEGLI ALLONTANAMENTI DI MINORI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

Oggetto:

**INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ E AZIONI PER LA
PREVENZIONE DEGLI ALLONTANAMENTI DI MINORI**

D'iniziativa dei consiglieri:

Francesca De Vito

Fabrizio Ghera

Antonello Aurigemma

Proposta di Legge

"Interventi a sostegno della genitorialità e azioni per la prevenzione degli allontanamenti di minori"

RELAZIONE

Sigg.ri Consiglieri, com'è noto, la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" all'art. 10 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l'educazione e lo sviluppo culturale anche in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia), in attuazione di tali principi e della normativa di riferimento nazionale (L.184/83 come modificata dalla legge n. 149 del 2001, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nonché dell'articolo 8 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Regione Lazio, nel corso degli anni, ha riservato grande attenzione e specifici provvedimenti regionali volti ad assicurare il diritto di tutti i minori a crescere nell'ambito della propria famiglia e, ove non fosse possibile, ad essere accolti in affidamento etero-familiare o, in via residuale, nel caso di minorenni che hanno compiuto i sei anni di vita, presso le comunità di accoglienza dei minori. Recentemente è stato sancito l'accordo, in forza dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e ratificato in Conferenza Unificata il 21/12/2017 sulle "Linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità - promozione della genitorialità positiva", alla cui stesura la Regione Lazio ha attivamente collaborato. Le linee di indirizzo si rivolgono ad amministratori, decisori politici, professionisti del pubblico e del privato sociale, attori delle reti sociali e delle associazioni che, a vario titolo, lavorano con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso, con l'emanazione delle suddette linee di indirizzo, produrre uno strumento di *soft law* volto a costruire un sistema omogeneo di servizi più equi e appropriati nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e delle famiglie. Il punto centrale delle linee di indirizzo si focalizza sulla prevenzione dell'istituzionalizzazione attraverso il sostegno della genitorialità, con l'obiettivo di proporre interventi profondamente innovativi, accogliendo la sfida del sostegno alla famiglia d'origine e della promozione di una "genitorialità positiva", in grado di dare risposta ai bisogni di sviluppo del bambino anche in situazioni problematiche e di vulnerabilità psico-socio-economica, anche in coerenza con quanto previsto dalle "Linee guida per la valutazione multidimensionale", approvate dalla Conferenza permanente Stato/Regioni e Province Autonome. Il problema da affrontare è sicuramente nazionale e solo nuove politiche di promozione e sostegno alle famiglie in situazione di fragilità o inadeguatezza potranno favorire l'esercizio delle loro funzioni educative e di cura e la permanenza dei minori all'interno del proprio nucleo di origine, creando o ricreando condizioni adeguate alla loro crescita e consentendo il superamento della situazione di difficoltà. La finalità degli interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia.

Il presente disegno di legge ha quale finalità la tutela del superiore interesse dei minori, inscrivendosi pienamente, oltre che nelle norme precettive della nostra Carta Costituzionale ed in particolare gli artt. 2, 3, 29 e 30 della medesima e nella legge ordinaria suindicata 2001 n. 179 e le norme codicistiche vigenti quali gli artt. 337 ter c.c. ed ulteriori, nei noti precetti internazionali e tra cui, a mero titolo esemplificativo, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, il già su menzionato articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che, come è noto, è direttamente cogente per l'Italia ed ha quale scopo quello di rendere sempre più efficace, valorizzandolo, il contributo di tutti i servizi sociali e sanitari che hanno il compito istituzionale della presa in carico dei nuclei familiari in difficoltà e delle associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie.



ANALISI DEGLI ARTICOLI

L'art. 1 esplicita le finalità e i principi generali che l'Amministrazione regionale si pone con il presente disegno di legge e che consistono nel rendere pienamente concreto il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia, privilegiando quindi il suo nucleo familiare di origine e conseguentemente rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, attraverso interventi di sostegno economico, psicologico e sociale in favore dei genitori e, in mancanza di essi, in favore dei parenti entro il quarto grado e ciò senza alcuna distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e quindi nel pieno rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

L'art. 2 definisce gli obiettivi e le azioni. Individua e descrive, quale obiettivo della presente legge, quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità al fine di prevenire l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare di origine e ciò in piena sintonia con l'art. 1 della legge 1983 n. 184 come modificata dalla legge 2001 n. 149, prevedendo un elenco di azioni da porre in essere.

L'art. 3 stabilisce che, nel territorio regionale, l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine per cause di indigenza non è ammissibile. In questi casi la Regione interviene con azioni di supporto alla famiglia.

L'art. 4 prescrive la necessità inderogabile, prima di procedere ad un allontanamento di un minore dalla propria famiglia di origine, di realizzare una indagine conoscitiva approfondita definita Valutazione del Nucleo Familiare e in caso di riscontro di difficoltà e/o mancanze nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore in seno alla propria famiglia sarà predisposto un "Progetto Multidisciplinare di Sostegno Familiare" che deve essere elaborato in modo conforme alla metodologia scientifica al fine di rimuovere le cause di impedimento del regolare esercizio delle funzioni genitoriali. Tale progetto, costruito con la famiglia e per la famiglia, deve contenere obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni familiari attraverso il potenziamento delle capacità genitoriali. La finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie potenziali risorse, assicurando un ambiente idoneo a consentire una armoniosa ed equilibrata crescita psicofisica del minore nella propria famiglia.

L'art. 5 elenca i principali interventi di sostegno alle famiglie, con carattere prioritario e preventivo rispetto all'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Parallelamente agli interventi di competenza dei servizi sociali, ai sensi della L.R. 11/2016, sono previsti interventi di supporto alle famiglie di competenza degli Enti Comunali di concerto con gli enti e i soggetti competenti, nei casi di indigenza economica, mancanza di una sistemazione abitativa. In linea con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, si stabilisce che, qualora tutti i supporti alla famiglia di origine siano risultati vani e/o fallimentari, deve essere privilegiato il collocamento del minore sempre all'interno del contesto familiare valutando pertanto la disponibilità degli altri parenti del minore medesimo entro al quarto grado di parentela, diurno o residenziale.

L'art. 6 elenca i criteri di affidamento eterofamiliare del minore, evidenziando che l'allontanamento deve essere preceduto dalla elaborazione e dall'esito negativo dell'attuazione del Progetto Multidisciplinare di Sostegno Familiare di cui al precedente punto 4. La norma stabilisce che in quest'ultimo caso si deve valutare prioritariamente l'inserimento del minore presso una famiglia anziché presso una struttura di accoglienza nonché l'incompatibilità, quali famiglie affidatarie, di quelle che hanno manifestato la propria disponibilità a ricevere un minore in adozione e la preferenza delle famiglie affidatarie geograficamente più vicine al luogo di residenza del minore, la necessità di un monitoraggio dell'affidamento da parte dei servizi sociali e la necessità di effettuare verifiche trimestrali.

L'art. 7 prevede che debba essere garantita una Valutazione Multidisciplinare della situazione di disagio familiare e del minore: a tal fine, viene evidenziata l'importanza che le relazioni dei servizi sociali contengano tutte le informazioni necessarie, acquisite attraverso un'accurata indagine che comprenda tutti i soggetti che abbiano un contatto privilegiato con il minore e la sua famiglia. In questo ambito si sottolinea altresì il ruolo dei servizi di psicologia nell'attività di valutazione sullo stato psicologico del minore e nell'attività psicoterapeutica a sostegno del nucleo da parte di professionisti che già hanno acquisito una competenza professionale universitaria e certificata a carattere multidisciplinare e finalizzata ad elaborare un progetto multidisciplinare per il rientro del minore nella propria famiglia nel più breve tempo possibile.

L'art. 8 prevede la costituzione di un Osservatorio sull'allontanamento dei minori presso il Consiglio della Regione Lazio composto da rappresentanti delle diverse categorie professionali che svolgono un ruolo istituzionale nevralgico nell'ambito della tutela dei minori. La norma descrive altresì il ruolo ed i compiti del predetto Osservatorio prevedendo, in capo a quei servizi sociali che non dovessero, come previsto dalla legge, inviare relazioni trimestrali al medesimo avente quale contenuto le motivazioni dell'allontanamento, la durata della permanenza del minore presso strutture residenziali etc, la decurtazione del 10% del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

L'art. 9 descrive compiti ed obiettivi della Commissione consiliare per la tutela della famiglia.

L'art. 10 descrive ruoli e compiti della Conferenza regionale sulla famiglia.

L'art. 11 istituisce un fondo per la prevenzione degli allontanamenti dei minori e per il sostegno alla genitorialità individuando le casistiche di suo utilizzo.

L'art. 12 demanda alla giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, l'approvazione con propria deliberazione delle linee guida di attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

L'art. 13 introduce la clausola valutativa con attenzione specifica a tutti gli aspetti di attuazione della nuova legge.

L'art. 14 prevede la descrizione della dotazione finanziaria, necessaria ai fini del fondo indicato all'articolo 11, derivante dall'applicazione della presente legge, comunque cumulabile con entrate diverse. Tale fondo sarà costituito per offrire un sostegno alle famiglie meno abbienti oltre che alla realizzazione dei progetti meglio descritti negli artt. 4, 5 e 7. Inoltre sarà essenziale per l'eventuale rimborso di spese legali documentate sostenute dal genitore che ha subito un allontanamento dei propri figli, risultato successivamente in contrasto, per le modalità e tempistiche, con la disciplina nazionale ed europea.



INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ E AZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI ALLONTANAMENTI DI MINORI

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità e principi generali
- Art. 2 - Obiettivi e azioni
- Art. 3 - Interventi di sostegno alla famiglia
- Art. 4 - Valutazione del Nucleo Familiare e Progetto Multidisciplinare di Sostegno Familiare
- Art. 5 - Interventi di assistenza e mediazione familiare
- Art. 6 - Criteri per l'affidamento eterofamiliare
- Art. 7 - Progetto multidisciplinare per reinserimento familiare
- Art. 8 - Osservatorio sugli allontanamenti di minori
- Art. 9 - Commissione consiliare per la tutela della famiglia
- Art. 10 - Conferenza regionale sulla famiglia
- Art. 11 - Fondo per la prevenzione degli allontanamenti dei minori e per il sostegno alla genitorialità
- Art. 12 - Linee guida
- Art. 13 - Clausola valutativa
- Art. 14 - Disposizione finanziaria



Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. La Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto ad una crescita armonica nella propria famiglia, assicura il sostegno ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità, in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.



Art. 2.

(Obiettivi e azioni)

I. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche attraverso il sistema dei servizi sociali di cui alla legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio, e successive modifiche, persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere i nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità al fine di prevenire l'allontanamento e di consentire al minore di essere educato nel proprio nucleo familiare, o presso parenti fino al quarto grado, mediante la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 e del Progetto Educativo Familiare di cui all'articolo 4;
- b) promuovere protocolli di intesa, senza oneri a carico della Regione, tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante nella tutela dei minori e delle famiglie, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale, comprese le reti familiari fino al quarto grado di parentela;
- c) promuovere azioni innovative nel settore dell'accoglienza familiare e della vicinanza solidale;
- d) limitare gli inserimenti nelle strutture residenziali in modo particolare per i minori fino a cinque anni promuovendo a tal fine l'affidamento familiare qualora non siano disponibili parenti fino al quarto grado;
- e) monitorare i finanziamenti regionali verso i comuni che non facciano rispettare i termini di legge riguardo ai periodi di inserimento nelle strutture, nell'esclusivo superiore interesse dei minori, facilitando con ogni mezzo, il rientro nella famiglia di origine, in tempi più brevi possibili, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.
- f) promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori coinvolti nella cura e tutela dei minori e dei loro nuclei familiari;
- g) adottare strumenti di rilevazione dei dati, in autonomia e a integrazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale.
- h) promuovere, previa intesa, la collaborazione con le autorità giudiziarie competenti, al fine di garantire adeguate modalità di raccordo con il sistema regionale dei servizi;
- i) destinare una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari per sostenere le azioni di prevenzione all'allontanamento di cui alla presente legge attraverso progetti funzionali al sostegno della famiglia di origine;
- l) prevedere un adeguamento e costante aggiornamento delle linee guida regionali in materia di affidamento familiare, che comprendano strumenti e metodi di progettazione, congiunta, monitoraggio e verifica periodica fra gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo anche l'opportunità di incontri tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.



Art. 3

(Interventi di sostegno alla famiglia)

1. Ai sensi della normativa vigente, le condizioni di indigenza del nucleo familiare, non possono essere motivo di allontanamento del minore dal proprio nucleo di origine.
2. Qualora lo stesso non sia in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana propria e dei minori a carico mirati al soddisfacimento di esigenze personali, relazionali, educative e riabilitative, la Regione interviene con misure di sostegno e di aiuto di tipo, domiciliare, abitativo, educativo, psicologico e sociale a favore della famiglia, oltre che con un impegno economico almeno pari alla retta destinata alle strutture di tipo familiare o al contributo all'affido eventualmente erogabile.
3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano sufficienti a garantire la tutela dei diritti del minore e prima di attivare l'allontanamento dello stesso, i servizi sociali, di cui alla L.R. 11/2016, pongono prioritariamente in essere tutti gli interventi di assistenza, attraverso l'elaborazione di un Progetto Multidisciplinare di Sostegno Familiare (P.M.S.F.), come meglio specificato al seguente articolo 4.



Art. 4

(Valutazione del Nucleo Familiare e Progetto Multidisciplinare di Sostegno Familiare)

1. Prima di ogni allontanamento deve essere eseguita una approfondita Valutazione del Nucleo Familiare (VNF) di durata minima trimestrale prorogabile per ulteriori 3 mesi, con colloqui e indagini conoscitive da parte degli operatori sociali di tutti i componenti della famiglia interessata fino al quarto grado, ove possibile, e tutti i soggetti istituzionali che partecipano alla vita del minore.
2. L'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine, non motivato da una violenza accertata e documentata da atti pubblici rilasciati dagli enti competenti, ma da inadeguatezza genitoriale, può essere attivato solo a seguito di esito negativo del Progetto Multidisciplinare di Sostegno Familiare (P.M.S.F.) puntuale e dettagliato, così come previsto dalla normativa vigente.
3. Il P.M.S.F. deve essere condiviso, ove possibile, con il nucleo familiare di origine e contenere strumenti di cambiamento e potenziamento delle relazioni familiari conformi alla metodologia scientifica e di rimozione delle cause che impediscono l'esercizio della funzione genitoriale e che possono prevedere la frequentazione del minore presso i centri diurni territoriali preposti.
4. Il P.M.S.F. di cui al comma 2 deve espressamente prevedere quali interventi tra quelli sociali, sanitari, pedagogici ed educativi coordinati e integrati ed economici, a supporto della famiglia del minore, siano necessari al fine di promuovere una crescita sana, armoniosa ed equilibrata per il benessere del minore stesso. Il Progetto comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del minore, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti interessati e delle responsabilità degli stessi, oltre ai tempi prevedibili di attuazione del progetto.
5. La Regione, anche in collaborazione con enti del Terzo settore, promuove e sostiene progetti sperimentali e percorsi di sostegno alla famiglia di origine finalizzati alla prevenzione dell'allontanamento minorile.
6. Sono individuati, quali strumenti per la definizione del P.M.S.F., le "linee guida per la valutazione multidimensionale", come approvate dalla Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché le linee di indirizzo nazionali "l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità-promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza unificata a dicembre 2017.
7. In ogni Azienda Sanitaria Locale del territorio regionale i servizi di neuropsicologia infantile, realizzano una propria valutazione sullo stato psicologico del minore e svolgono attività psicoterapeutica multidimensionale e relazionale sia a supporto del minore che per rafforzare le capacità genitoriale della famiglia di origine eliminando ogni tipo di ostacolo vi si frapponga.

Art. 5

(Interventi di assistenza e mediazione familiare)

1. La Regione, anche in concerto con Enti e associazioni, promuove e sostiene progetti sperimentali e percorsi di aiuto per la famiglia di origine finalizzati ad un minor ricorso all'allontanamento minorile e ad un più veloce rientro familiare dei minori allontanati. che pongano azioni di sostegno nei seguenti casi:
 - a) indigenza economica;
 - b) mancanza o inadeguatezza della sistemazione abitativa.
2. Tali interventi consistono in aiuti economici e abitativi, rientranti nei trasferimenti agli Enti Gestori dei servizi socio assistenziali del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui al capo III della l.r. 11/2016, idonei a permettere il mantenimento del minore nell'ambito del nucleo familiare.
3. La Regione pertanto favorisce progetti di assistenza e mediazione familiare presentati da:
 - a) da enti locali singoli o associati;
 - b) da associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte al registro nazionale unico del terzo settore che abbiano nel proprio statuto la finalità della tutela dei minori e delle loro famiglie, anche finanziati mediante risorse statali di cui al d. lgs. 117/2017.
4. I progetti di cui al comma 3 possono prevedere:
 - a) soluzioni abitative, anche temporanee, nelle quali viene ospitato a tariffa agevolata il nucleo familiare che si trova in condizioni di grave difficoltà economica;
 - b) percorsi di mediazione familiare e di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
 - c) percorsi educativi e didattici domiciliari o comunque servizi di aiuto e supporto quotidiano alle famiglie in difficoltà.
5. Finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, attualizzi le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nel proprio nucleo familiare anche.



Art. 6

(Criteri per l'affidamento eterofamiliare)

1. In caso di esito negativo documentato del Progetto Multidisciplinare di Sostegno familiare di cui al precedente articolo 4, per cui emerge come necessario l'inserimento del minore fuori dal proprio nucleo familiare di origine composto da genitori e figli, deve essere prioritariamente valutato il suo collocamento intrafamiliare fino al quarto grado di parentela.
2. L'inserimento del minore fuori dal proprio contesto familiare deve essere preceduto dall'elaborazione del progetto multidisciplinare finalizzato al suo reinserimento nella famiglia di origine come specificato dal successivo articolo 7;
3. Quando non risulti possibile l'affidamento intrafamiliare a seguito di esito negativo degli interventi di sostegno di cui all'articolo 3, 4 e 5, deve essere prioritariamente valutato l'inserimento del minore presso una famiglia affidataria o, solo in casi eccezionali, ad una persona singola, in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno.
4. La selezione delle famiglie affidatarie o della singola persona di cui al comma che precede, dovrà essere realizzata attraverso procedure indicanti criteri trasparenti, identificabili e documentabili tenendo conto dell'incompatibilità di coloro che hanno presentato una disponibilità a ricevere un minore in adozione, a diventare famiglia affidataria e privilegiando le famiglie con minori e geograficamente più vicine al luogo di residenza del minore.
5. Ogni famiglia affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo familiare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle.
6. L'inserimento del minore presso una struttura di accoglienza, comunque denominata, può essere attivato solo dopo aver accertato l'impossibilità di inserirlo presso una famiglia affidataria.
7. I servizi sociali monitorano l'andamento dell'affidamento eterofamiliare, conducendo verifiche trimestrali mediante un confronto diretto con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie, il minore e l'eventuale curatore speciale e/o tutore del minore, prevedendo anche l'opportunità di incontri tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, qualora non ci siano indicazioni diverse da parte dell'Autorità Giudiziaria.



Art. 7

(Progetto multidisciplinare per reinserimento familiare)

1. Solo laddove gli interventi di prevenzione e sostegno alla famiglia d'origine, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza presso i familiari fino al quarto grado di parentela, abbiano dato esito negativo, il sistema dei servizi socio-assistenziali di cui alla l.r. 11/2016, valuta l'inserimento dei minori prioritariamente in famiglie affidatarie oppure, ove ciò non fosse possibile, in strutture semiresidenziali e residenziali quale intervento da disporre in via residuale ed eccezionale, nel superiore interesse del minore ed esclusivamente nel rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti dalla legge statale.
2. Il progetto multidisciplinare, di cui al comma 2 del precedente articolo, è finalizzato, in conformità con le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, al supporto e recupero dei rapporti familiari di origine del minore, funzionali al suo rientro in seno alla stessa nel più breve tempo possibile.
3. Il progetto viene sviluppato dai servizi sociali territoriali, di concerto con i servizi sanitari specializzati dell'età evolutiva (TSMREE), secondo i modelli scientifici più accreditati funzionali a realizzare la temporaneità dell'affidamento eterofamiliare del minore e deve contemplare l'individuazione di un professionista con specifiche funzioni di "operatore dell'affido temporaneo" e competenze multidisciplinari documentate, che possa seguire e coordinare le fasi ed i soggetti coinvolti nel progetto di affidamento e di rientro del minore nella propria famiglia di origine.
4. Il progetto deve essere stilato almeno 30 giorni prima l'affidamento eterofamiliare, salvo i casi in cui sia necessario intervenire d'urgenza per i quali potrà essere predisposto non oltre 30 giorni dopo l'allontanamento.
5. Il Progetto deve specificare:
 - gli strumenti finalizzati al supporto psico evolutivo del minore di età volto alla tutela e benessere del medesimo;
 - i criteri di scelta della famiglia affidataria, prediligendo quelle geograficamente più vicine alla residenza del minore o della tipologia della struttura di accoglienza in cui il minore di età deve essere inserito;
 - la necessità del coinvolgimento e dell'ascolto del minore degli otto anni o anche inferiore a questa età, se capace di discernimento;
 - gli strumenti individuati e finalizzati al supporto ed al potenziamento della famiglia di origine, i modi e tempi di frequentazione del minore con la stessa, comprendendo anche il ramo parentale fino al quarto grado del minore e funzionali a preservare, conservare e promuovere le relazioni familiari;
 - i tempi di monitoraggio dell'andamento del progetto ed i criteri di verifica dello stesso;
 - la durata dell'affidamento eterofamiliare del minore nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale.
6. Il contenuto del Progetto Multidisciplinare deve, ove possibile, essere condiviso con la famiglia di origine e con il minore dodicenne o infradodicenne se capace di discernimento ed in ogni caso, le relazioni di verifica periodica del progetto devono essere comunicate ai genitori del minore, qualora non sussistano provvedimenti contrari delle autorità giudiziarie.
7. La Regione implementa le procedure necessarie a tutelare e garantire l'assenza di conflitto di interessi tra le professionalità operanti nel servizio pubblico sociale e sanitario coinvolte nei processi di affido e collocazione extra-familiare dei minori anche attraverso la diretta acquisizione dei nominativi dei professionisti che vi operano.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 180 giorni, avvia la revisione dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture di accoglienza dei minori comunque denominate, residenziali e semiresidenziali, tenendo conto che i presidi per minori, fatto salvo il progressivo superamento dei presidi 0/5 anni, si articolano in fasce di età 6/10 anni, 11/14 e 15/18 anni.

Art. 8

(Osservatorio sugli allontanamenti di minori)

1. E' istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio sull'allontanamento dei minori, di seguito denominato Osservatorio,
2. L'Osservatorio è costituito da un rappresentante o un suo delegato dei seguenti organi:
 - a. Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi,
 - b. Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici,
 - c. Le principali associazioni nazionali di pedagogia e/o educatori professionali,
 - d. Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Avvocati,
 - e. una delle principali associazioni a livello nazionale che si occupano di supporto alla genitorialità e dei minori,
 - f. della realtà comunitaria di accoglienza territorialmente più ampia a livello nazionale,
 - g. del CSM
3. Con decreto del Presidente della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i componenti di cui al comma 2
4. L'Osservatorio, svolge attività di studio, rilevazione, ricerca e monitoraggio dei casi di allontanamento nonché delle relative attività, prestazioni sociali e sanitarie oltre alle criticità legate ai singoli casi di allontanamento. In particolare esamina:
 - a) il numero di minori allontanati ogni anno dal nucleo familiare divisi per i singoli Enti gestori dei servizi sociali delle funzioni socio-assistenziali;
 - b) le ragioni dell'allontanamento;
 - c) il soggetto segnalatore per cui è nato il percorso di allontanamento;
 - d) il soggetto che ha ospita o ha ospitato il minore allontanato: famiglia affidataria della comunità familiare, famiglia affidataria extra-familiare, comunità residenziale, comunità terapeutica per minori, casa famiglia comunità sanitaria o socio-sanitaria etc.
 - e) il tempo di permanenza all'interno delle strutture di cui alla lettera d);
 - f) gli esiti dell'affidamento familiare;
 - g) il rientro nella famiglia entro il quarto grado dopo l'allontanamento;
 - h) le attività realizzate dagli Enti gestori dei servizi sociali finalizzate alla gestione delle famiglie;
 - i) gli interventi realizzati dai servizi sanitari;
 - l) la spesa complessiva annuale distinta per tipologia di interventi attuati: permanenza nelle strutture residenziali, contributo concesso alle famiglie affidatarie, assistenza domiciliare o ogni tipo di attività finalizzata ad evitare e prevenire l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare;
5. Gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui alla l.r. 11/2016. trimestralmente, secondo il calendario e le modalità definite dalla struttura regionale competente, trasmettono all'osservatorio copie anonimizzate dei decreti di allontanamento e relative relazioni, nonché i dati di cui al comma 2.
6. Nel caso di inadempienza nella trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, gli enti gestori subiranno una decurtazione del 10 per cento del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
7. L'istituzione dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.



Art. 9

(Commissione consiliare per la tutela della famiglia)

1. La Commissione consiliare per la Tutela della Famiglia è strumento del Consiglio regionale per le politiche familiari.
2. La Commissione:
 - a) analizza le criticità pervenute in materia di affidamento;
 - b) analizza i dati in possesso dell'Osservatorio;
 - c) presenta agli organi regionali proposte sulle politiche familiari;
 - d) promuove periodici rapporti, anche sulla base dell'attività dell'Osservatorio, sullo stato di attuazione della presente legge;
3. Inoltre la commissione, con cadenza annuale verifica:
 - a) la coerenza dei piani sociali di zona alle indicazioni del piano sociale regionale;
 - b) lo stato di attuazione del piano sociale regionale e dei piani sociali di zona;
4. Per la finalità di cui al comma 1, Roma Capitale e gli organismi di cui all'articolo 44, secondo le modalità indicate nel piano sociale regionale e sulla base di schemi tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, trasmettono annualmente alla Regione i piani sociali di zona e le relazioni sul loro stato di attuazione da parte dei responsabili.
5. La verifica di cui al comma 2, lettera a), costituisce il presupposto per l'erogazione delle risorse finanziarie regionali verso i distretti.
6. La verifica di cui al comma 1, lettera b), costituisce il presupposto per gli eventuali aggiornamenti annuali del piano sociale regionale ed è utilizzata dalla Giunta regionale per la relazione da trasmettere al Consiglio regionale e al CAL.



Art. 10

(Conferenza regionale sulla famiglia)

1. La Giunta regionale, riconoscendo uno specifico valore alle strutture associative tra le famiglie, organizza, sentiti l'Osservatorio e le commissioni consiliari competenti, di norma con cadenza annuale, una Conferenza regionale sulla famiglia, presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi sociali, allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione dei programmi regionali relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.
2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano le province, i comuni, le comunità montane, le ASL e le aziende ospedaliere, gli altri enti ed aziende interessati, gli enti, anche privati, gestori di servizi sociosanitari e di formazione, le consulte femminili, le commissioni di parità, le parti sociali, le organizzazioni economiche, le organizzazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie, delle casalinghe ed ogni altro soggetto che operi nei campi previsti dalla presente legge.



Art. 11

(Fondo per la prevenzione degli allontanamenti dei minori e per il sostegno alla genitorialità)

1. Al fine di prevenire gli allontanamenti dei minori dalle proprie famiglie di origine, è istituito un fondo per la realizzazione dei progetti meglio descritti negli artt. 3, 4, 5 e 7 della presente legge.
2. Parte del suindicato fondo è altresì destinata per il rimborso di spese legali documentate sostenute dal genitore che ha subito un allontanamento dei propri figli risultato successivamente in contrasto, per le modalità e tempistiche, con la disciplina nazionale ed europea.



Art. 12

(Linee guida)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida di attuazione degli articoli 3, 4 e 5

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, evidenziando i risultati ottenuti nella tutela del diritto del minore a crescere prioritariamente nell'ambito della propria famiglia di origine.
2. La struttura regionale competente per materia svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse assegnate per le finalità di cui alla presente legge, nonché dei programmi di cui all'articolo 4.



Art. 14

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo di prevenzione degli allontanamenti dei minori dal nucleo familiare di origine ", con un'autorizzazione di spesa pari a complessivi euro 600.000,00 per il triennio 2023, 2024 e 2025.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
3. Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Rossi", is located in the bottom right corner of the page.